

Aumenti di capitale, riserva ad hoc per i versamenti

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 25 SETTEMBRE 2023 | Angelo Busani

Per versamenti in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quegli apporti di danaro dei soci a favore della società che – essendo destinati a aumentare il capitale sociale – non sono già definitivamente acquisiti al patrimonio della società, con la conseguenza che, qualora l'aumento di capitale non sia poi deliberato, il socio da ciò matura il diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società.

È questa la decisione contenuta nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 24093 depositata l'8 agosto scorso, nella quale è pure stato statuito anche che, per qualificare un apporto dei soci alla società come versamento in conto futuro aumento di capitale, occorre che «risulti in modo chiaro ed inequivoco» una volontà dei soci in tal senso, potendosi peraltro utilizzare, per accertarla, ogni circostanza del caso concreto (senza che sia sufficiente la denominazione attribuita all'apporto nelle scritture contabili della società beneficiaria). In mancanza di una tale dimostrazione, il versamento si intende effettuato a fondo perduto (quando non sia dimostrato che si è trattato di un mero finanziamento).

Le tipologie di versamento Nell'effettuare quest'opera interpretativa, occorre dunque distinguere (come già fu affermato nell'ordinanza della Corte di cassazione 29225/2020) tra: i conferimenti "veri e propri", vale a dire gli apporti effettuati dai soci i quali vengono contabilizzati nel capitale sociale nominale; i finanziamenti dei soci, che sono gli apporti effettuati dai soci a favore della società a titolo di mutuo e che, pertanto, costituiscono un debito della società verso il socio finanziatore; i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) e i versamenti in conto futuro aumento di capitale. I versamenti a fondo perduto non hanno natura di mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e sono effettuati (identicamente all'apporto di capitale di rischio) al fine della loro definitiva acquisizione al patrimonio della società: devono, quindi, essere iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può poi discrezionalmente utilizzare per ripianare eventuali perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto dell'importo del quale ciascun socio abbia effettuato il versamento). Invece, il versamento in conto aumento di capitale (o in conto futuro aumento di capitale) è finalizzato a pagare il debito che deriverà in capo al socio dalla sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale: l'adempimento di tale debito è effettuato appunto

mediante la dichiarazione del socio di imputare un dato versamento, già effettuato a favore della società, a liberazione della quota di aumento di capitale sottoscritta dal socio stesso.

La personalizzazione Tra la data del versamento del socio a favore della società in conto aumento del capitale e la data della liberazione della quota di aumento di capitale sottoscritta dal socio stesso, tale versamento deve essere imputato in una cosiddetta riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato l’apporto (in tal senso, le decisioni della Cassazione n. 2314/1996 e 16393/2007). Cosicché, se l’aumento di capitale non sia poi deliberato, il socio acquisisce il diritto alla restituzione di quanto versato in conto aumento di capitale: quindi, non a titolo di rimborso di una somma data a mutuo, ma per il fatto che è cessata la ragione sulla quale si fondava l’apporto effettuato dal socio a vantaggio della società, vale a dire l’aumento di capitale che il socio ha appunto inteso liberare in anticipo con il suo versamento “in conto aumento”. © RIPRODUZIONE RISERVATA